

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3043

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**MELONI**)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**NORDIO**)

Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127,
recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei
procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli
uffici giudiziari di Bolzano

Presentato il 23 luglio 2026

NOTA: L'analisi tecnico-normativa e l'esenzione dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano, sono state trasmesse dal Governo in data 3 agosto 2026.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Decreto-legge, recante “*Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell’immobile degli uffici giudiziari di Bolzano*”.

Amministrazione competente: Ministero della giustizia.

Referente dell’amministrazione competente: Ufficio legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto-legge in esame reca misure urgenti e indifferibili volte ad assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell’immobile in cui hanno sede il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, avvenuto in data 16 luglio 2026. Tale evento ha determinato l’impossibilità di accedere alla sede giudiziaria e, conseguentemente, di celebrare le udienze civili e penali, di compiere gli atti dei procedimenti pendenti e di svolgere le connesse attività di cancelleria e di segreteria.

All’esito degli accertamenti tecnici effettuati, non risulta, allo stato, oggettivamente possibile garantire prima del 30 settembre 2026 la piena funzionalità della sede del tribunale e della procura della Repubblica né il reperimento di una sede alternativa nella quale svolgere l’attività giudiziaria. Pertanto, l’intervento normativo è volto ad assicurare, in via temporanea e per il tempo strettamente necessario, il ripristino della funzionalità degli uffici giudiziari coinvolti nonché il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti civili e penali.

Le misure introdotte con lo schema di provvedimento in esame, riproducono, con gli adattamenti resi necessari dalla specificità dell’evento sopra descritto, che, a differenza degli eventi calamitosi di carattere diffuso, incide sulla sola sede degli uffici giudiziari di Bolzano, quelle già sperimentate dall’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare; dall’articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9), recante misure urgenti in materia di giustizia civile e penale; dall’articolo 2 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi*), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia civile e penale, in relazione agli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della Regione Emilia-Romagna.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, l’intervento in esame risulta coerente con il programma e con la pregressa azione di governo volta a fronteggiare le conseguenze di eventi simili, in linea con gli obiettivi di accelerazione dei processi civili e penali.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'intervento si inserisce nel quadro delle norme processuali civili e penali vigenti (codice di procedura civile e codice di procedura penale).

Si richiamano, in particolare, le disposizioni sulla sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e delle disposizioni in materia di equa riparazione per la irragionevole durata del processo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto). Vengono altresì richiamati, quali fattispecie sottratte alla sospensione, l'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (*Istituzione del servizio sanitario nazionale*) in materia di trattamenti sanitari obbligatori, l'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (*Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*) in materia di interruzione volontaria di gravidanza di minorenni, gli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, in materia di esecuzione della sentenza, gli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (*Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69*) in materia di procedimenti elettorali, nonché, per il settore penale, gli articoli 304, comma 6, 392, commi 1 e 1-bis, e 360 del codice di procedura penale, in materia di termini di durata massima della custodia cautelare, di incidente probatorio e di accertamenti tecnici non ripetibili.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento normativo, per le ragioni esposte *sub* 1), incide sul regime dei termini processuali con riferimento allo svolgimento delle udienze nonché al compimento di tutti gli atti relativi ai procedimenti civili e penali, fissati tra il 16 luglio e il 30 settembre 2026 innanzi al tribunale di Bolzano, introducendo misure straordinarie ed urgenti aventi carattere temporaneo, mediante differimento di termini e una deroga espressa egualmente limitata nel tempo, fatta eccezione per specifici procedimenti, connotati da particolare urgenza o da esigenze di tutela non differibili.

Le specifiche linee di intervento sono, nel dettaglio, le seguenti:

L'**articolo 1** contiene misure urgenti in materia di giustizia civile e penale, disponendo, al **comma 1**, il rinvio d'ufficio, a data successiva al 30 settembre 2026, delle udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 luglio e il 30 settembre 2026 innanzi al tribunale di Bolzano. Il rinvio opera automaticamente, senza necessità di un'istanza di parte, al fine di evitare che l'inagibilità della sede si risolva sostanzialmente in un onere a carico delle parti e dei difensori. È fatta, comunque, salva l'efficacia delle udienze che si siano regolarmente tenute prima dell'entrata in vigore del decreto, in quanto l'ambito temporale della disposizione decorre dalla data dell'evento, anteriore all'entrata in vigore del provvedimento in esame, in modo da preservare la validità dell'attività processuale eventualmente già compiuta in tale intervallo.

Il **comma 2** prevede la sospensione, dal 16 luglio al 30 settembre 2026, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto (compresi i provvedimenti giudiziari) relativo ai procedimenti civili e penali pendenti presso il tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano. In via esemplificativa, la norma precisa che si intendono sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi e quelli per le impugnazioni e i termini di durata

della fase delle indagini preliminari, in ragione dell'inagibilità della sede della procura della Repubblica che determina l'impossibilità di accedere ai fascicoli e di compiere le attività di indagine nonché le connesse attività di segreteria. Inoltre, la disposizione in esame prevede espressamente che ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso sia differito alla fine di detto periodo, e che, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, sia differita l'udienza o l'attività da cui il termine decorre, in modo da consentirne il rispetto.

Il **comma 3** individua specificamente i procedimenti, connotati da urgenza o da esigenze di tutela non differibili, ai quali non si applicano il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini.

La lettera a) elenca i procedimenti civili sottratti alle misure introdotte dall'intervento in esame e contiene, inoltre, una clausola di chiusura riferita in via generale a tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, specificando che in tal caso la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato, oppure, per le cause già iniziate, dal giudice istruttore, in entrambi i casi con provvedimento non impugnabile.

La lettera b) individua i procedimenti penali sottratti all'applicazione delle misure in oggetto, nei quali vengono in rilievo la libertà personale o esigenze cautelari o di sicurezza personale non differibili.

La lettera c) fa salvi i casi di incidente probatorio di cui all'articolo 392, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale, in ragione del fatto che l'assunzione della prova non è rinviabile.

La lettera d) inerisce alle indagini preliminari, recando disposizioni relative al compimento degli atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini laddove occorre procedere con la massima urgenza. In particolare, si prevede che il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini oppure del suo difensore, si pronuncia con ordinanza nella quale sono enunciate le ragioni d'urgenza e la natura degli atti da compiere e che, in modo analogo, il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di procedura penale nel caso di accertamenti tecnici non ripetibili.

Il **comma 4** esclude che la sospensione prevista dal comma 2, relativa ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari operi nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e di terrorismo, al fine di non pregiudicare l'effettività e la tempestività dell'accertamento in settori di particolare allarme sociale, nei quali risulta indispensabile ed essenziale la continuità dell'attività investigativa.

Il **comma 5**, con riferimento ai procedimenti penali contemplati dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, prevede la sospensione per lo stesso periodo del corso della prescrizione e dei termini di durata delle varie tipologie di misure cautelari previsti dagli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Il **comma 6** disciplina gli effetti delle misure in esame sul computo della durata ragionevole del processo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in ragione del fatto che il differimento discende da un evento eccezionale e non imputabile all'amministrazione della giustizia. Pertanto, si prevede espressamente che nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 settembre 2026 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026.

Il **comma 7** prevede, infine, che le disposizioni dello schema di provvedimento in esame si applicano in deroga agli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (*Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale*), al fine di evitare la sovrapposizione e il cumulo tra la disciplina ordinaria e quella speciale, in quanto l'arco temporale interessato dalle misure introdotte ricomprende

il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, e di assicurare un regime unitario per l'intero periodo compreso tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026, evitando le questioni interpretative che potrebbero insorgere.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il decreto-legge è adottato ai sensi degli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione, in quanto, come evidenziato *sub* 1), è dettato dalla necessità di adottare misure indifferibili ed urgenti, dei termini processuali con riferimento allo svolgimento delle udienze nonché al compimento di tutti gli atti relativi ai procedimenti civili e penali e risulta compatibile con il diritto di difesa (articolo 24 Cost.) e con il principio del giusto processo (articolo 111 Cost.).

Infatti l'intervento non comprime tali garanzie, in quanto l'articolo 1 esclude dall'ambito applicativo della sospensione i procedimenti cautelari, quelli a tutela di soggetti deboli e quelli la cui ritardata trattazione produrrebbe grave pregiudizio alle parti (comma 3, lettera a); sottrae alla sospensione i procedimenti che incidono sulla libertà personale (comma 3, lettera b); neutralizza, ai fini del computo della ragionevole durata del processo rilevante ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 89 del 2001, il periodo di rinvio o sospensione riconducibile all'evento (comma 6).

Sotto il profilo del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), la limitazione dell'ambito applicativo della disciplina ai soli procedimenti pendenti presso il tribunale e la procura di Bolzano trova ragionevole giustificazione nella natura oggettiva e territorialmente circoscritta dell'evento che la genera (l'inagibilità di un singolo immobile giudiziario), sul modello già seguito in precedenti interventi adottati in relazione a eventi calamitosi di portata territorialmente limitata.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, atteso che le disposizioni incidono su materie (giurisdizione e norme processuali) riservate ai sensi dell'art. 117 secondo comma lettera l) della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

All'esame del Parlamento attualmente non risultano presenti progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento legislativo in esame.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti aventi per oggetto le materie disciplinate dal provvedimento in oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.*

Lo schema di decreto-legge in esame non presenta aspetti di incompatibilità con l'ordinamento europeo, in quanto è volto ad introdurre misure straordinarie ed urgenti aventi carattere temporaneo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano attualmente procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni in merito alle linee prevalenti sulla regolamentazione del medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Come rappresentato *sub* 3), della parte I, l'intervento normativo incide sul regime dei termini processuali con riferimento allo svolgimento delle udienze nonché al compimento di tutti gli atti relativi ai procedimenti civili e penali, fissati tra il 16 luglio e il 30 settembre 2026 innanzi al tribunale di Bolzano, introducendo misure straordinarie ed urgenti aventi carattere temporaneo, mediante differimento di termini e una deroga espressa parimenti limitata nel tempo, fatta eccezione per specifici procedimenti, connotati da particolare urgenza o da esigenze di tutela non differibili. Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nello schema di decreto-legge in esame non si rinvencono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti, né vi sono espresse disposizioni abrogative.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non reca disposizioni di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

Il decreto contiene disposizioni con effetti retroattivi, poiché il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini decorrono dalla data del 16 luglio 2026 (data dell'evento) mentre l'entrata in vigore del decreto è successiva. Tale retroattività, giustificata dalla necessità di ricomprendere nell'ambito di

applicazione della norma gli effetti processuali dell'evento già verificatosi, è temperata dalla clausola di salvezza di cui al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 1, che fa salva l'efficacia delle udienze regolarmente tenute prima dell'entrata in vigore del decreto, a tutela dell'affidamento e della certezza degli atti processuali già compiuti.

Inoltre, l'articolo 1, comma 7, prevede espressamente che le disposizioni della medesima norma si applicano in deroga agli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento non prevede l'adozione di atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'amministrazione della giustizia e segnatamente le informazioni provenienti dagli uffici giudiziari interessati e quelli disponibili presso l'amministrazione centrale.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero della Giustizia può acquisire i dati necessari dai propri sistemi di rilevazione.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR

*Ministero della Giustizia*

UFFICIO LEGISLATIVO

**Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi**

RICHIESTA DI ESENZIONE DALLA RELAZIONE AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dalla relazione AIR per lo schema di decreto- legge recante "Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile in cui hanno sede il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale", in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

In proposito, si rappresenta quanto segue.

Lo schema di decreto-legge introduce, per il periodo compreso tra il 16 luglio 2026 — data del crollo dell'immobile in cui hanno sede il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica presso il tribunale — e il 30 settembre 2026, un regime processuale eccezionale volto a fronteggiare la conseguente inagibilità della sede giudiziaria e ad assicurare, per il tempo strettamente necessario al ripristino della funzionalità degli uffici, il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti civili e penali. Le misure cardine consistono nel rinvio d'ufficio a data successiva al 30 settembre 2026 delle udienze civili e penali fissate nel medesimo intervallo dinanzi al tribunale di Bolzano e nella sospensione, per pari durata, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti pendenti presso il tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano, ivi compresi i termini per gli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e i termini di durata della fase delle indagini preliminari. Sono sottratti al rinvio d'ufficio e alla sospensione dei termini i procedimenti connotati da urgenza o incidenti sulla libertà personale, per i quali sono dettate specifiche disposizioni volte ad assicurarne la continuità; è inoltre esclusa la sospensione dei termini della fase delle indagini preliminari nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo.

Alle misure sospensive si accompagnano, per il medesimo periodo, la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata delle misure cautelari, la disciplina degli effetti delle misure sul computo della durata ragionevole del processo e la deroga espressa alla disciplina generale sulla sospensione feriale dei termini processuali, resa necessaria dalla parziale sovrapposizione tra i due periodi, al fine di assicurare un regime unitario per l'intero arco temporale considerato. Le ulteriori disposizioni recano la clausola di invarianza finanziaria e la data di entrata in vigore del decreto.

- a) Alla luce di quanto sopra sinteticamente esposto, i costi di adeguamento attesi, in relazione ai singoli destinatari dell'intervento, sono di scarsa entità e destinati a esaurirsi con la ripresa della piena operatività degli uffici giudiziari. Il provvedimento in esame, infatti, ha durata temporale limitata e predeterminata, coincidente con il periodo compreso tra il 16 luglio 2026 (data del crollo dell'immobile in cui hanno sede il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica presso il tribunale) e il 30 settembre 2026 (data presunta del ripristino della funzionalità degli uffici giudiziari ovvero del reperimento di una sede alternativa nella quale svolgere l'attività giudiziaria). Si tratta, dunque, di un arco temporale di poco più di due mesi e mezzo. Deve inoltre precisarsi che tali costi – di per sé irrisori – si connettono esclusivamente al rinvio d'ufficio delle udienze. Le altre misure — segnatamente la sospensione dei termini processuali, del corso della prescrizione e dei termini di durata delle misure cautelari — operano invece automaticamente e non prevedono pertanto costi di adeguamento da parte dei destinatari. Occorre altresì considerare che l'intero periodo di applicazione delle misure sospensive ricomprende, per la sua maggior parte, il periodo feriale di sospensione dei termini processuali (1° agosto - 31 agosto) di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, in tal modo riducendo ulteriormente l'impatto organizzativo del presente provvedimento.

La prevista sospensione dei procedimenti civili e penali pendenti, unitamente alla sospensione dei relativi termini processuali, incide, inoltre, su un numero circoscritto di procedimenti. In particolare, secondo i dati riportati nella Relazione del Presidente della Corte di Appello di Trento per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026, presso il Tribunale di Bolzano, al 30 giugno 2025, risultavano pendenti 5.668 procedimenti nel settore penale (di cui 103 in dibattimento collegiale, 2.817 in dibattimento monocratico e 2.742 innanzi alla sezione GIP/GUP-registro noti) e 3.388 procedimenti nel settore civile (di cui 2.830 relativi a affari civili contenziosi, controversie di lavoro e previdenza, procedimenti speciali sommari e volontaria giurisdizione e 558 nell'area delle procedure esecutive e concorsuali). Presso la procura della Repubblica di Bolzano, alla medesima data, risultavano pendenti 4.677 procedimenti complessivi, di cui 4.112 iscritti al modello 21 - sezione ordinaria e 565 iscritti al modello 21-bis - sezione giudice di pace.¹

- b) L'esiguità del numero dei destinatari del provvedimento è indirettamente desumibile dai dati riportati alla lettera a).

- c) Quanto alle risorse pubbliche impiegate, l'articolo 2 dello schema di decreto-legge reca espressa clausola di invarianza finanziaria disponendo che l'amministrazione interessata

¹ Relazione del Presidente della Corte di Appello di Trento per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 consultabile online https://www.corteappello.trento.it/allegatinevs/A_73366.pdf

provveda agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

d) Il provvedimento, avendo natura meramente processuale e ambito applicativo territorialmente e temporalmente circoscritto, non ha alcuna incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Roma, 23 luglio 2026

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Nicola Selvaggi

VISTO

Roma, 31 lug 26

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi



19PDL0211790